

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 5/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 31.7.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 31 luglio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Marco Baliva *Vice Presidente*, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Antonino Piro *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

**2) RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.**

Ordinanza

**3) RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANTI). PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.**

Con ricorso N. 758 del 18 febbraio 2017 la Società Unitas Coccaglio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Adrense 1909 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore M. T. con vicolo "giovane di serie" "giovane dilettante" in data 26 settembre 2016 e con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016, in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 6/E del 20/04/2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Adrense 1909 al pagamento della somma di € 3.375,00 di cui € 2.700,00 alla Società Unitas Coccaglio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17 maggio 2017, la Società ASD Adrense 1909 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto, a suo dire, il premio di preparazione non sarebbe maturato trattandosi di calciatore di

nazionalità straniera – extracomunitaria, mai tesserato all'estero con permesso di soggiorno a tempo determinato (scadenza 8/07/2016). La Società ha prodotto documentazione dalla quale emerge come la stessa abbia potuto effettuare il tesseramento del calciatore per una sola stagione sportiva.

In assenza di controdeduzioni da parte della Unitas Coccaglio, la vertenza è stata dapprima rimessa sul ruolo in occasione della riunione del 26/06/2017 e poi decisa nella riunione del 31/07/2017.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Società ASD Adrense 1909 ha prodotto documentazione dalla quale emerge che la stessa ha potuto effettuare il tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2016/2017. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per una Federazione estera (quali il M██████████ T██████████) i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba "avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento".

Dunque, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore di cui si verte ha comportato l'assunzione del vincolo di tesseramento in favore della ASD Adrense 1909 per la sola stagione sportiva 2016/2017. Con la conseguenza che, nel caso di specie, alla Società Unitas Coccaglio non potesse riconoscersi il premio di cui all'art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore di essa ASD Adrense 1909.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Adrense 1909 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

OMISSIS